

# FRIULI D'OGGI

SETTIMANALE DEL MOVIMENTO FRIULI

iscritto in data 20 aprile 1966 al n. 195 presso il Tribunale di Udine

SUPPLEMENTO AL N. 16

ANNO VIII. - Udine, novembre 1973

Direzione e Amministrazione:  
via Palladio 21 Udine  
C.i.v.

Spedizione in abbonamento  
postale Gruppo 1 bis. int.

Avviso di convocazione ufficiale

## ASSEMBLEA

## STRAORDINARIA

## DEGLI ADERENTI DEL MF

a Tarcento/Tarcint (UD) - Cinema Margherita  
Dom. 25 novembre 1973, ore 8.-

Odg: sostituzione dello Statuto.

### REGOLAMENTO ASSEMBLEA

#### Art. 1.

La partecipazione attiva e passiva alla Assemblea Straordinaria per la approvazione del Nuovo Statuto del Movimento Friuli è condizionata alla sottoscrizione della scheda di adesione al MF regolarizzata entro il 31 luglio 1973.

#### Art. 2.

La presentazione di mozioni ed emendamenti può avvenire solo se corredata dalle firme di almeno venti aderenti presentatori. Uno solo di essi ha diritto a parlare ed ad illustrare il documento presentato per un tempo massimo di 5 minuti.

#### Art. 3.

Nella discussione gli interventi non possono superare il tempo massimo di 5 minuti; la parola è concessa una volta sola per ogni argomento all'ordine del giorno.

#### Art. 4.

I singoli articoli si votano a maggioranza semplice per alzata di mano.

#### Art. 5.

L'Assemblea discute e delibera solo sugli argomenti all'odg.

#### Art. 6.

Nessuno può parlare senza aver chiesta ed ottenuta la parola. Se il Presidente dell'Assemblea ha richiamato già una volta un aderente che fuoriesce dal tema della discussione, può togliergli la parola la seconda volta.

#### Art. 7.

Ogni votazione è soggetta a riprova, se c'è chi lo richiede.

#### Art. 8.

Quando un articolo dello Statuto od una mozione sullo stesso è messa ai voti, non è più ammessa discussione sull'argomento.

#### Art. 9.

Le norme transitorie e finali si votano con la maggioranza semplice.

\*

ELBA CIANI BARON  
VIA DELLA CERNAIA 41  
33100 UDINE

*Tram. P. K.*



QUESTO E' IL TESTO DEL NUOVO STATUTO DEL MOVIMENTO FRIULI CHE L'ASSEMBLEA  
STAORDINARIA DEL 25/XI/1973 E' CHIAMATA A VOTARE A TARCENTO.

Art. 1.

Il Movimento Friuli (MF) è un movimento po-  
litico popolare, sorto per la tutela delle  
genti della Terra Friulana, che intende po-  
rtare avanti il processo della loro emanci-  
pazione a tutti i livelli.

Art. 2.

Sono Aderenti del MF tutti coloro che ne  
condividono i fini e la cui domanda di ade-  
sione scritta sia accolta dall'Organo Com-  
petente.

Gli Aderenti dovranno iscriversi in uno  
dei Gruppi del MF e potranno esercitare i  
diritti attivi e passivi stabiliti dal pre-  
sente Statuto.

Gli Aderenti non possono essere iscritti a  
alcun partito politico.

L'appartenenza al MF nonché l'esercizio de-  
i diritti conseguenti sono subordinati al  
adempimento degli obblighi previsti dal pr-  
esente Statuto e dal Regolamento interno  
che lo integra.

Il mancato adempimento a tali obblighi im-  
plica il deferimento alla apposita Commis-  
sione Disciplinare che prenderà i provvedi-  
menti del caso.

Sono considerati Simpatizzanti del MF, sen-  
za diritti di elettorato interno attivo e  
passivo e senza obblighi specifici verso  
il Movimento stesso, tutti coloro che ne  
condividono i fini anche se iscritti a par-  
titi politici.

Art. 3.

Sono Organi del Movimento Friuli:

- 1- I Gruppi regolarmente costituiti; secon-  
do l'Art. 4;
- 2- le Assemblee Zonali degli Aderenti iscr-  
ritti ai Gruppi;
- 3- il Consiglio Direttivo;
- 4- il Comitato Esecutivo;
- 5- la Commissione Disciplinare;
- 6- il Collegio dei Probiviri;
- 7- il Collegio dei Revisori dei Corti;
- 8- il Congresso Generale degli Aderenti.

Art. 4.

I GRUPPI regolarmente costituiti: sono con-  
siderati tali, una volta riconosciuti, tut-  
ti quei Gruppi, possibilmente con almeno  
10 Aderenti iscritti che ne facciano richi-  
esta al Comitato Esecutivo.

L'accettazione o il rifiuto della richies-  
ta di costituzione del Gruppo spetta al Co-  
mitato Esecutivo.

In caso di rifiuto è ammesso appello, in  
ultima istanza, da parte dei richiedenti,  
al Consiglio Direttivo.

La ratifica della costituzione spetta al  
Collegio dei Probiviri.

Hanno organizzazione ed amministrazione  
interna autonoma, nel rispetto dello St-  
atuto e del regolamento interno. Svilu-  
pano nel loro interno un dialogo politi-  
co autonomo. Per quanto riguarda la pro-  
pria attività esterna si adegueranno al  
la linea politica democraticamente esp-  
pressa dagli Organi Direttivi del MF.

Art. 5.

Il Friuli è suddiviso in Circoscrizioni  
territoriali che coincidono con quelle  
elettorali delle elezioni regionali:  
cioè le Circoscrizioni di GORIZIA, POR-  
DENONE, TOLMEZZO e UDINE.  
Ogni Circoscrizione è poi suddivisa in  
ZONE omogenee.

- Nella Circoscrizione di Gorizia si  
hanno le Zone:

- 1) ISONZO e COLLIO
- 2) MONFALCONESE e GORIZIANO

- Nella Circoscrizione di Pordenone si  
hanno le Zone:

- 1) PEDEMONTANA
- 2) PORDENONESE-SACILESE
- 3) SANVITese

- Nella Circoscrizione di Tolmezzo si  
hanno le Zone:

- 1) CARNIA
- 2) CANAL DEL FERRO-VALCANALE
- 3) MANDAMENTO DI GEMONA

- Nella Circoscrizione di Udine si han-  
no le Zone:

- 1) A NORD DI UDINE
- 2) UDINE
- 3) A SUD DI UDINE

Ogni Circoscrizione e quindi ogni Zona  
hanno in Consiglio Direttivo una rappre-  
sentanza proporzionale alla propria for-  
za elettorale ed organizzativa.

Ogni Zona elegge direttamente in pubbli-  
ca Assemblea fra gli Aderenti iscritti  
ai Gruppi della Zona stessa il numero  
di membri di Direttivo cui avrà diritto.  
Le Assemblee zonali saranno presiedute  
e gestite da membri del Direttivo uscen-  
te, delegati dallo Stesso, scelti fra i  
residenti in altre Circoscrizioni.

Nelle Assemblee Zonali ogni Aderente po-  
trà esprimere sulla scheda di votazione  
un numero di preferenze non superiore a  
la metà dei membri da eleggere.

Comunque ogni Gruppo costituito non po-  
trà essere rappresentato in Consiglio  
Direttivo da un numero di membri superi-  
ore ai 2/3 degli eleggibili nella Zona.



Gli altri 6 (sei) membri componenti vengono cooptati in Esecutivo, con decisione collegiale, dai 3 (tre) Membri di diritto eletti dall'intero Direttivo; sono insediati dopo la fiducia del Consiglio Direttivo. Il Comitato Esecutivo sceglie i collaboratori, nomina eventuali commissioni, fissa la data, il luogo e l'ordine del giorno del Congresso Generale degli Aderenti, prepara i bilanci, rende conto delle spese, mette in atto le indicazioni politiche del Consiglio Direttivo, accetta le iscrizioni di adesione al MF e le proposte di costituzione di Gruppi.

Il Comitato Esecutivo, con la maggioranza dei 2/3, può proporre, sentiti i Proviviri, modifiche al presente Statuto.

Controlla ed approva ogni pubblicazione a stampa che rechi il nome ed il simbolo del Movimento Friuli.

Le mozioni scritte tendenti alla verifica di fiducia al Comitato Esecutivo o ai suoi singoli membri possono essere presentate o dal Presidente, o da 5 (cinque) membri di diritto dell'Esecutivo, o da 1/5 del Direttivo, e debbono essere messe in discussione non oltre il 14° giorno dalla data di presentazione.

Le mozioni di verifica di fiducia, che devono essere sempre giustificate e circostanziate, e che sottopongono a verifica o il Comitato Esecutivo nel suo complesso o i singoli membri cui si fa esplicito richiamo nella mozione vengono votate secondo le norme stabilite all'Art. 6.

Il Comitato Esecutivo ha la stessa durata del Consiglio Direttivo.

Come ultimo suo atto, l'Esecutivo uscente, una volta effettuate tutte le Assemblee ZONALI, provvede a convocare i membri di Direttivo nuovi eletti per la prima seduta la cui Presidenza spetterà al membro più anziano d'età.

#### Art. 13.

La Commissione Disciplinare è composta dal Presidente del MF, dai quattro Segretari Circostrizionali e da quattro membri nominati dal Consiglio Direttivo ed eletti in unica votazione una volta all'anno.

Le decisioni dovranno essere approvate da almeno sei membri della Commissione, prevedono il richiamo, la deplorazione e la espulsione dal MF e dovranno essere ratificate dal Collegio dei Proviviri.

I Membri del Comitato Esecutivo non sono soggetti alla Commissione Disciplinare in quanto già sottoponibili al giudizio del Consiglio Direttivo nelle modalità di cui agli Art. 6 e 12.

Anche i quattro membri di Commissione Di-

sciplinare eletti annualmente dal Direttivo sono giudicabili dal Consiglio Direttivo ma possono venirvi deferiti soltanto dalla maggioranza degli altri componenti la Commissione Disciplinare. Le istruttorie vanno condotte in segreto.

#### Art. 14.

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri eletti dal Consiglio Direttivo al di fuori dello stesso con unica votazione.

Dura in carica fino alla rinnovazione del Consiglio Direttivo.

E' chiamato a pronunciarsi sull'interpretazione dello Statuto e del Regolamento Interno, ratifica la costituzione dei Gruppi, l'iscrizione al MF da parte degli Aderenti e le decisioni della Commissione Disciplinare.

Ha facoltà di anticipare le Assemblee Zonali quando il Consiglio Direttivo si dimostrasse incapace di esprimere un Comitato Esecutivo.

#### Art. 15.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato dai quattro Segretari Circostrizionali ed ha la competenza di controllare i bilanci e la contabilità nonché eventuali attività economiche del Movimento.

#### Art. 16.

Il Movimento trae mezzi finanziari dalle oblazioni di aderenti e simpatizzanti nonché dai contributi che gli eletti a cariche politiche od amministrative retribuite sono impegnati a corrispondere, per tutta la durata del loro mandato, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo del MF.

#### Art. 17.

Il Congresso Generale degli Aderenti al MF si riunisce di norma ogni due anni ed è intermedio nel tempo alle Assemblee Zonali per il rinnovo del Consiglio Direttivo.

Possano parteciparvi tutti gli aderenti iscritti al MF.

La sua funzione è quella di esprimere a maggioranza le direttrici generali della linea politica del MF.

#### Art. 18.

Il presente statuto è integrato dal Regolamento interno che è approvato dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 19:

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme contenute nel Codice Civile e alle altre leggi in materia.



#### Art. 6.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni.

È composto da un numero di membri proporzionale al numero di voti raccolti alle ultime elezioni regionali nel rapporto di due membri ogni mille voti.

È prevista la possibile Cooptazione in un Consiglio Direttivo di un numero di membri possibilmente non superiore al 10% dei membri eletti, da farsi a discrezione del Consiglio Direttivo nell'arco dei due anni.

Il Consiglio Direttivo si dovrà riunire in via ordinaria almeno sei volte all'anno ed ogni qual volta il Presidente del Movimento o i 2/3 del Comitato Esecutivo o 1/5 del Direttivo lo richidano.

I Membri di Direttivo che dovessero mancare a più di tre sedute anche non consecutive nell'arco di un anno senza giustificazione valida verranno surrogati con i primi non eletti nelle rispettive Assemblee Zonali.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente del MF o dal Vicepresidente.

Il numero legale per la validità di ogni deliberazione presa dal Consiglio Direttivo è di 3/5 dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo elegge nella sua prima seduta con votazioni separate ed a scrutinio segreto:

in un primo momento, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario politico; successivamente, ma a livello di Gruppi Consiliari Circostrizionali, nel loro seno, 4 Segretari Circostrizionali.

Per queste votazioni ci si atterrà alle modalità espresse nell' Art. 11.

Elegge anche in unica votazione, nel suo seno, quattro componenti della Commissione Disciplinare.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di approvare i bilanci, controllare che vengano eseguite le direttive generali impartite dal Congresso degli Aderenti, decidere in merito alle scelte e agli orientamenti del MF, concede o nega la fiducia ai sei (6) membri cooptati del Comitato Esecutivo con la maggioranza dei 2/3, nega la fiducia al Presidente, al Vicepresidente, al Segretario Politico Regionale e ai quattro Segretari Circostrizionali, separatamente con la maggioranza dei 3/5 dei componenti del Direttivo, a scrutinio segreto.

Tranne che per i casi già indicati le votazioni di Direttivo avvengono per testa con voto palese.

Il Consiglio Direttivo del MF è sempre solidalmente responsabile col suo Presidente, che lo rappresenta, per tutti gli atti

atti a cui lo ha delegato.

Il Consiglio Direttivo con la maggioranza dei 4/5 dei suoi componenti ha facoltà di modificare il presente Statuto.

Nomina anche la Commissione Elettorale e quella Redazionale.

#### Art. 7.

Il Presidente rappresenta il MF, presiede il Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo, la Commissione Disciplinare ed il Congresso Generale degli Aderenti che ha facoltà di convocare anche straordinariamente.

Ha facoltà di chiedere al Consiglio Direttivo la verifica di fiducia al Comitato Esecutivo o ai suoi singoli membri.

#### Art. 8.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e ne disimpegna le funzioni se delegato.

#### Art. 9.

Il Segretario Politico Regionale coordina e conduce l'attività politica, amministrativa e organizzativa del MF.

#### Art. 10.

I Segretari Circostrizionali sono eletti separatamente dai Consiglieri appartenenti alle rispettive circostrizioni nel loro seno.

Essi devono condurre e coordinare l'attività politica, amministrativa e organizzativa nelle rispettive Circostrizioni in stretta collaborazione col Segretario Politico Regionale da cui dipendono.

#### Art. 11.

Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Politico Regionale sono eletti con la maggioranza dei 2/3 del Direttivo in prima votazione, con la maggioranza dei 2/3 dei presenti in seconda votazione. Se non viene raggiunta questa maggioranza, si ricorre al ballottaggio fra i due membri che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

I Segretari Circostrizionali sono eletti dai rispettivi Gruppi Consiliari Circostrizionali con il medesimo sistema.

#### Art. 12.

Il Comitato Esecutivo è composto da 13 (tredici) membri di cui il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Politico Regionale ed i quattro Segretari Circostrizionali sono membri di diritto.